



C.U.C. AGORÀ

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
ROGLIANO – APRIGLIANO - CARPANZANO – CELLARA – COLOSIMI – BIANCHI - FIGLINE
VEGLIATURO – MARZI - PEDIVIGLIANO - PIANE CRATI

Via S. Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS)
cucrogliano.traspare.com

cuc.rogliano@asmepec.it

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023

BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA SAI (SISTEMA ACCOGLIENZA IMMIGRAZIONE) RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO SAI MARZI COD. 1071-PR-2 PER IL PERIODO 01/12/2023 AL 30/11/2026 – N.31 POSTI DI CUI N. 16 NEL COMUNE DI MARZI E N.15 NEL COMUNE DI PATERNO C. - IMPORTO 456.035,19 €/anno, ovvero 1.368.105,48 € per il triennio.

CUP : F59I23000620001

CIG: A021E0F2F9

1. PREMESSA:

Che con Determina a contrarre n. 176/294 del 09/10/2023 del Servizio Tecnico, si è provveduto ad indire una gara telematica ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. 36/2023 attraverso la piattaforma Traspare della CUC Agorà per l'affidamento del servizio in oggetto ad evidenza pubblica rivolta a tutti gli operatori economici operanti nel settore, ai fini di affidare il servizio relativo all'accoglienza per 31 richiedenti asilo e/o rifugiati categoria ordinari (famiglie) in attuazione proseguimento del Prog. SAI 1071-PR-2 per il triennio 01/12/2023 al 30/11/2026.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 36/2023– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con la precisazione che nella presente procedura, ai sensi del comma 5 del citato articolo 108, il prezzo è fisso (si veda il successivo punto 3) e, pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a soggetti del terzo settore della gestione dei servizi di accoglienza integrata a favore di n.31 richiedenti/titolari di protezione internazionale categoria ordinari (nuclei familiari) dm 18 aprile 2023 prot. n. 15039 per il periodo 01/07/2023 al 30/03/2026 da realizzarsi nel comune di Marzi (CS) e nel comune di Paterno C. (CS).

Ente appaltante:

Denominazione ufficiale/profilo del committente: COMUNE DI MARZI Indirizzo postale: Via Nazionale 38
Città: 87050 Marzi

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Guerino Vizza Telefono: 0984/981777

Posta elettronica: tecnico@comune.marzi.cs.it PEC: tecnico.marzi@asmepec.it

Telefono: 0984961208

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Marzi CUP: F59I23000620001- CIG: A021E0F2F9

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Ing. Guerino Vizza

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) All.1_Domanda di partecipazione
- 2) All.2_Dichiarazioni integrative

- 3) All.3_Dichiarazione ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 36/2023 e composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
- 4) All.4_Bando/Disciplinare di gara
- 5) All.5_Capitolato Tecnico
- 6) All.6_Formulario;
- 7) All.7_File editabile_Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
- 8) All.8_Sheda strutture

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Documento e negli atti ivi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.

Ulteriori informazioni sulla procedura, la documentazione di gara, il presente bando/disciplinare di gara e tutti i documenti di gara, sono visibili sulla piattaforma telematica Traspare della CUC Agorà.

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet e sull'albo pretorio on line nella sezione Bandi di Gara link <http://albomarzi.asmenet.it/>

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti devono essere presentate almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in lingua italiana e trasmesse tramite pec all'indirizzo tecnico.marzi@asmepec.it.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC tecnico.marzi@asmepec.it ovvero.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante.

Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La prima seduta di gara verrà comunicata ai partecipanti nell'area dedicata mediante piattaforma Traspare. Per le successive, eventuali, sedute pubbliche verrà data comunicazione ai concorrenti stesso mezzo.

L'apertura delle offerte avverrà pubblicamente e saranno ammessi ad assistervi i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o persone munite di apposita delega e/o procura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'attività di accoglienza nei progetti SAI comprende:

- Accoglienza materiale;

- Mediazione linguistico-culturale;
- Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per minori;
- Formazione e riqualificazione professionale;
- Orientamento e accompagnamento dell'inserimento lavorativo;
- Orientamento e accompagnamento dell'inserimento abitativo;
- Orientamento e accompagnamento dell'inserimento sociale;
- Orientamento e accompagnamento legale;
- Tutela psico-socio-sanitaria;
- Aggiornamento e gestione della banca dati;
- Gestione strutture di accoglienza;
- Tempi, proroga e revoca dell'accoglienza;
- Trasferimenti;
- Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari;
- Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: si tratta di un servizio di accoglienza da realizzarsi in favore di n. 31 beneficiari richiedenti asilo e/o rifugiati categoria ordinari (nuclei familiari) attraverso strutture ubicate nel territorio del Comune di Marzi e Paterno Calabro (CS).

Il valore dell'affidamento, come stabilito dal suddetto decreto ministeriale, è pari a **456.035,19 €/anno ovvero 1.368.105,48 € per il triennio 01/12/2023 al 30/11/2026** onnicomprensivo delle imposte come per legge su base annua escluse le spese relative al revisore e alle procedure di gara;

Essendo il progetto oggetto di erogazione di contributo da parte del Ministero dell'interno a valere sul fondo FNPSA (*Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo*) il costo sarà comunque adeguato sia al valore del contributo effettivamente erogato. Inoltre, poiché la realizzazione del progetto è subordinata all'erogazione del contributo da parte del Ministero degli Interni , resta inteso che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'esecuzione del progetto è sottoposta a condizione sospensiva. A tale scopo i soggetti partecipanti dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, apposita dichiarazione. La dichiarazione dovrà esplicitamente prevedere che, in caso di mancata erogazione del contributo, il Comune di Marzi potrà revocare la gara anche qualora fosse stata aggiudicata e che, in tale caso, l'Ente partecipante non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

Le modalità e la periodicità con le quali si provvederà a trasferire al soggetto gestore le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione/contratto che sarà stipulata tra le parti. Si precisa che il trasferimento delle risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento effettivo del contributo sul conto di Tesoreria del Comune di Marzi da parte del Ministero dell'Interno. Il servizio effettuato sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture/note debito correlate da relativo prospetto delle spese effettivamente maturate.

L'importo a base di gara è comprensivo di Iva e di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato interamente con contributo dello Stato per servizi di accoglienza e integrazione a favore di adulti e nuclei familiari.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 3 anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio e comunque non oltre al 30 novembre 2026.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

L'Ente appaltatore può prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata ed un importo pari a quelli del contratto originario. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Resta inteso che la proroga potrà essere disposta sulla base di previsioni legislative, in tal caso il contratto sarà prorogato, rinnovato o modificato senza che il contraente possa eccepire o rifiutarsi di svolgere il servizio. Nel caso di rifiuto a continuare la prestazione sulla base delle previsioni legislative, al gestore del servizio come sanzione sarà applicata una penale del 10% del valore annuo dell'affidamento, anche mediante trattenuta sulla base di atto unilaterale dell'amministrazione delle somme di cui l'appaltatore risulta creditore per il servizio effettuato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara tutti gli enti del terzo settore regolarmente iscritti al RUNTS. Possono altresì partecipare raggruppamenti di operatori economici, associazioni temporanee di scopo e i consorzi, purché tutti i loro membri siano iscritti al RUNTS. Inoltre. Gli stessi, devono partecipare mediante atto di mandato collettivo speciale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui si partecipi in raggruppamento temporaneo, ATS o consorzi, si precisa quanto segue:

1. l'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande e tutti i requisiti di ordine generale devono essere dichiarati e posseduti da ciascuna impresa;
2. i requisiti relativi alla capacità economica - finanziaria, dovranno essere dichiarati e posseduti sia dall'impresa mandataria che dall'impresa mandante; la mandataria, in ogni caso, dovrà essere in possesso di una quota maggioritaria rispetto alla mandante;
3. i requisiti relativi alla capacità tecnica-professionale dovranno essere dichiarati e posseduti sia dall'impresa mandataria che dall'impresa mandante; la mandataria, in ogni caso, dovrà essere in possesso di una quota maggioritaria rispetto alla mandante;

Il R.T. dovrà produrre una dichiarazione (a corredo dell'istanza di partecipazione) congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate (o dall'impresa mandataria in caso di R.T. già costituiti) relativa alla ripartizione del servizio all'interno del R.T.I espresso in percentuali.

Condizioni di partecipazione

La presente gara è aperta ai soggetti del Terzo Settore, regolarmente iscritti al RUNTS ai sensi del Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. a condizione che la gestione del servizio oggetto del bando rientri tra le proprie finalità statutarie.

- iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell'art. 100, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 (ove previsto);
- assenza dei motivi di esclusione artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36 del 2023, così come previsto dal Disciplinare di gara;
- Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
- È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

- Regolarità contributiva INPS ed INAIL (DURC);

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità a quanto stabilito dall'ANAC.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per le cooperative sociali) Iscrizione all'Albo Regionale e/o Nazionale delle Cooperative Sociali

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Il concorrente deve aver conseguito, ai sensi dell'art 21 D.M. 10/8/2016, una pluriennale consecutiva esperienza come di seguito esplicitata, con riferimento all'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE;

- per la prestazione principale: un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi nella presa incarico di adulti e nuclei familiari (art. 10 del D.M. 18 novembre 2019);

- Aver gestito servizi analoghi, negli ultimi due anni;

- Strutture di accoglienza devono essere individuate n. 6 strutture da privati per l'accoglienza di nuclei familiari nello specifico: n. 4 strutture nel comune di Paterno Calabro idonee all'accoglienza di n.15 beneficiari e n.2 strutture nel comune di Marzi (CS) idonee all'accoglienza di 10 (scheda strutture All.8).Nella stessa scheda andranno specificate le caratteristiche (n. stanze, bagni, spazi, comuni, distanza dal centro abitato) allegate le planimetrie catastali ed altresì una perizia giurata di un tecnico attestante il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 18/11/2019, solo se le stesse non sono già censite nella banca dati SAI. Bisognerà dimostrare i titoli di proprietà o contratti preliminari di locazione o comodato d'uso.

per le prestazioni secondarie:

- Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, (art. 42 del D.Lgs. 286/98 - artt 52, 53 e 54 del DPR 394/99 così come modificato dal DPR 334/04) - Prima Sezione

- servizio di consulenza e supporto psicologico ai beneficiari, un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi a favore di beneficiari dei progetti SAI ex sprar;

- servizio di mediazione linguistico-culturale, un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi a favore di

beneficiari dei progetti SAI ex sprar;

- servizio di consulenza legale, un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi a favore dei progetti SAI ex sprar (per il servizio in esame non è necessario che il consulente legale sia un avvocato iscritto all'albo);
- servizio di orientamento e formazione lavoro, un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi a favore dei progetti SAI ex sprar;
- La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:
- in caso di servizi prestati a favore di enti pubblici mediante indicazione degli stessi, con specificazione degli anni di riferimento, in modo da consentire alla stazione appaltante la verifica d'ufficio;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:
 - 1) dichiarazione rilasciata dal committente privato recante tutte le informazioni necessarie a comprovare il possesso del requisito;
 - 2) copia contratti e/o documentazione idonea (es. fatture) a dimostrazione del possesso del requisito.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Regionale e/o Nazionale delle Cooperative Sociali di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto (se cooperative sociali) da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Ai sensi dell'art. 21, commi 3, 4 e 5, D.M. 10 agosto 2016, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di cui al precedente punto 7.2 devono essere posseduti per intero sia dalla mandataria sia dalle mandanti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande deve essere in possesso del requisito di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Iscrizione nel registro Unico del Terzo Settore per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Regionale e/o nazionale delle Cooperative Sociali di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale è valutato ai sensi dell'art. 67 del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del codice, del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 104.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante consente, ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 24, c. 4, del D.M. 10.08.16 il subappalto è vietato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze n. 31 del 19 gennaio 2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art. 65 D.L. 19.5.2020 n. 34, gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo di cui all'art. 1, c. 65, L. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente bando di gara, verrà pertanto svolta ed implementata mediante apposita piattaforma digitale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, raggiungibile al sito indicato nell' "ALLEGATO MO – Manuale Operativo" e seguirà il timing di gara sotto riportato:

FASE	CRONOPROGRAMMA DI GARA	DATA	ORA LOCALE
-	Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	22 novembre 2023	14:00
0	Scadenza della gara – Termine ultimo perentorio di caricamento telematico dell'archivio (amministrativo e tecnico)	24 novembre 2023	14:00
1	Prima seduta pubblica in modalità telematica (streaming)	24 novembre 2023	17:00

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente informato elettronico, attraverso la Piattaforma Traspare della CUC Agorà pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici quindi l'operatore economico accreditato e registrato alla piattaforma predispone:

- una "busta telematica - A" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica - B" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica - C" contenente l'offerta economica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara e l'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;

Per partecipare alla gara, l'operatore economico dovrà far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio indicato sulla piattaforma nella RdO.

- **Autocertificazione cumulativa**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del partecipante (dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore) contenente le seguenti dichiarazioni relative al partecipante:

- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione elencate all'artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 (si precisa che le cause di esclusione sono riferite al titolare, in caso di imprese individuali - agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di società);
- di rispettare le prescrizioni del decreto legislativo n. 159/2011 (decreto antimafia) e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative indicate;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a

favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;

- di esprimere, ai sensi della legge 196/03 il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti al Comune;

- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro;

- dati relativi all'iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di Integrazione, (art. 42 del D.Lgs 286/98 - artt 52, 53 e 54 del DPR 394/99 così come modificato dal DPR 334/04) - Prima Sezione. In caso di raggruppamento/partenariato, la dichiarazione di cui al presente punto A4 deve essere resa da ciascun legale rappresentante relativamente al soggetto di cui ha la rappresentanza legale.

- **A dimostrazione della capacità economica e finanziaria, dichiarazione, a pena di esclusione, di un istituto bancario** o di intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, a comprova della propria solvibilità e solidità finanziaria. In caso di raggruppamento/partenariato, la dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa da ciascun legale rappresentante relativamente al soggetto di cui ha la rappresentanza legale.

- **Copia dello Statuto vigente e dell'Atto Costitutivo.**

- **Elenco attestante la capacità tecnica-professionale nel settore dell'immigrazione** con indicazione delle principali attività prestate negli ultimi tre esercizi con riportati gli obiettivi, le date ed i destinatari delle stesse. In caso di raggruppamento, ciascun partecipante dovrà presentare il rispettivo elenco.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui **all'allegato n. 1**

– La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'imposta di bollo (valore vigente € 16,00) dovrà essere assolta mediante utilizzo del modulo F23 disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo 456T, codice ufficio T5U). Alla domanda dovrà essere allegata la prova del versamento effettuato, costituita dal file in formato .pdf dell'attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (es. la scansione della ricevuta di pagamento oppure la ricevuta digitalizzata nel caso sia utilizzato il servizio cosiddetto home banking) con la causale: “imposta di bollo, CIG: _____ - gara SAI

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di concorrente singolo dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c.se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il concorrente compila il DGUE (documento di gara unico europeo), di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 36/2023 in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 in allegato al presente bando di gara (All. n. 7)

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.45/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativo l'importo dell'appalto preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sulla prestazione dei servizi;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara nonché l'eventuale avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, c. 8, D.Lgs. 36/2023, nelle more della sua stipulazione;
5. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. d), del Codice;
8. attesta di essere informato, in base al Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

9. Per gli operatori economici che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 186 bis del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e 110 del Codice indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppanti, consorzianti o componenti il GEIE, con riferimento ai nn. da 1 a 11;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti o di consorzi di cooperative, di imprese artigiane o stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice:
 - dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio ordinario/dal GEIE/ dal consorzio di cooperative, di imprese artigiane o stabile, con riferimento ai numeri da 1 a 11;
 - da ciascuna delle mandanti del raggruppamento/delle consorziate del consorzio ordinario/delle componenti il GEIE/delle consorziate esecutrici del consorzio di cooperative, di imprese artigiane o stabile, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 94); n. 3 (patto di integrità); n. 4 (operatori non residenti);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. La rete di imprese si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 69 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese utilizzando preferibilmente e

sottoscrivendo digitalmente come previsto al punto 14.1, il modello allegato n. 3 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 36/2023 e composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

15. OFFERTA TECNICA– BUSTA “B”

L'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica e descrittiva nell'apposito allegato n. 6 Format Formulario. La proposta progettuale contenente gli elementi tecnici, organizzativo - gestionali e qualitativi oggetto della valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, coerente con le linee guida individuate nelle specifiche tecniche di cui al capitolato redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate. La relazione non deve superare il n° di 30 facciate carattere times new roman carattere 12 interlinea 1,5. La relazione deve essere redatta con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16, le proprie proposte operative per l'esecuzione dell'appalto. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. OFFERTA ECONOMICA– BUSTA “C”

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente deve presentare un'offerta economica così composta:

1. campo “Offerta economica”, inserire il seguente valore: € 567'413,85 in quanto nella presente gara si applica l'art. 108, comma 5, D.lgs. 36/2023 e, quindi, il prezzo a base di gara è fisso e non è suscettibile di offerta;
2. campo “di cui costi del personale”.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Punteggio massimo attribuibile: 100

ELEMENTI MIGLIORATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO

a) Eventuali iniziative aggiuntive e migliorative [servizi nuovi (es. manifestazioni e giornate di aggregazione che coinvolgano gli alunni delle scuole – giornate ecologiche), servizi aggiuntivi (es: nuove attività a livello sociale con l'integrazione degli abitanti del posto), servizi innovativi, esecuzione di lavori di manutenzione sia negli eventuali alloggi messi a disposizione del comune di accoglienza e sia nelle aree comunali dove saranno svolte le varie attività nell'arco del triennio (manutenzione delle aree comunali, aree a verde pubblico, per inserire gli immigrati nel modo del lavoro e farli familiarizzare più possibile con la realtà del territorio), forme di impegno al cofinanziamento del budget di progetto consistenti nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o nella disponibilità di denaro, in ogni caso conformemente alle linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati allegate al D.M. 18 novembre 2019 (**MAX 40 PUNTI**);

b) La disponibilità dimostrata ad assicurare il servizio di trasporto con mezzi e personale propri per i trasferimenti necessari per l'assolvimento delle pratiche burocratiche nei territori limitrofi. La previsione di detto servizio migliorativo del trasporto, darà diritto al punteggio fisso di punti 10 (**MAX 10 PUNTI**);

QUALITA' ORGANIZZATIVA

c) Esperienza maturata nella gestione di servizi in favore di Titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario e/o speciale, nel triennio precedente alla data del bando: 2,5 punti per ogni semestre complessivo (**MAX 15 PUNTI**);

d) Esperienza in attività e servizi in favore dell'integrazione socio economica dei migranti e dell'educazione all'interculturalità nel triennio precedente alla data del bando: 2,5 punti per ogni semestre complessivo – (**MAX 15 PUNTI**);

e) Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti pubblici e enti del terzo settore nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari. Saranno valutati come elemento di premialità la presenza di accordi e/o protocolli di intesa con servizi socio-sanitari, istituti scolastici ed organismi del terzo settore, riferiti esclusivamente alla realizzazione di attività

riguardanti il Progetto di accoglienza SIPROIMI – fino ad un max di 5 punti così assegnati: almeno 1 protocollo o altro atto: 1 punto - da 2 a 3 protocolli o atti: 3 punti - oltre 4 protocolli o atti: 5 punti. (**MAX 5 PUNTI**);

f) Iscrizione a registri o albi coerenti con l'ambito d'intervento- fino a un massimo di 10 punti così assegnati: almeno 1 iscrizione: 1 punto -da 2 a 3 iscrizioni: 3 punti -oltre 4 iscrizioni: 5 punti. Altri 5 punti saranno assegnati se l'ente è iscritto al Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, (art. 42 del D. Lgs 286/98 - artt 52, 53 e 54 del DPR 394/99 così come modificato dal DPR 334/04) - Prima Sezione. (**MAX 10 PUNTI**);

g) Adesioni a reti territoriali o nazionali coerenti con l'ambito d'intervento- fino a un massimo di 5 punti così assegnati: almeno 1 adesione: 1 punto -da 2 a 3 adesioni: 3 punti -oltre 4 adesioni: 5 punti (**MAX 5 PUNTI**).

17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie, sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri. Al termine dei confronti i punteggi si attribuiscono sulla base del seguente criterio: si sommano i coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di ciascun commissario. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi da zero a uno, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre non si applicherà il metodo del “confronto a coppie”, ma i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio di valutazione e sulla scorta della seguente scala di giudizi (Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6; sufficiente = 0,4; scarso = 0,2; assente/irrelevante = 0); si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio moltiplicando ogni coefficiente per il relativo punteggio. Infine verranno sommati i punteggi così conseguiti ottenendo il punteggio complessivo per ciascuna offerta.

17.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice.

18. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice in una o più sedute procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si valuteranno le esperienze pregresse maturate nel settore immigrazione anche precedenti alle 3 annualità richieste nel presente disciplinare di gara e si darà particolare importanza alle esperienze svolte nei comuni della Valle del Savuto.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria. In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione potrà ritenere di segnalare la circostanza al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21, resta inteso che tale valutazione potrà essere effettuata dal RUP anche a prescindere dalla segnalazione della Commissione.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, e 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale secondo le modalità previste al punto 21, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Alla luce della nuova normativa, il RUP potrà ricorrere all'istituto della consegna d'urgenza, in tal caso il soggetto individuato non potrà rifiutarsi di dare inizio al servizio e il corrispettivo sarà parametrato sulla base dei giorni di effettivo servizio.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 91, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 91 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, commi 2 e 5, lett. d) del Codice.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art.106, commi 6 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.136. Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Si richiamano le norme di cui che prevedono che "nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X" e che "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente".

Si evidenzia che il rispetto della normativa citata sarà oggetto di verifica anche in corso di esecuzione del contratto e che la mancata osservanza sarà causa di revoca dell'aggiudicazione o, se sottoscritto, di risoluzione del contratto.

22. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, con firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.104, comma 12 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, commi 1 e 4 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria;
- 5) le dichiarazioni integrative al DGUE, sottoscritte dall'ausiliaria, rese utilizzando preferibilmente il modello allegato n. 2.

Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE s'informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune Marzi. Il Responsabile al trattamento dei dati è l'Ing. Guerino Vizza, per la finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente

Avviso/Bando pubblico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE. I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso. La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Il Responsabile della CUC Agorà
f.to ing. Pasquale Luca Lavorata